

### 8.2.10.3.3. Sottomisura 19.3: Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

Sottomisura:

- 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

#### 8.2.10.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Attività di cooperazione dei Gruppi di Azione Locale (art. 44, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1305/2013):

L'attività di cooperazione svolta dai GAL prevede l'organizzazione e la realizzazione di progetti che prevedono la collaborazione con altri GAL e/o con associazioni di partner pubblici o privati. La cooperazione può riguardare sia un ambito interterritoriale, che un ambito transnazionale.

In questo modo si intende sostenere azioni di cooperazione tra territori montani per permettere un'osmosi di idee e di conoscenze in grado di diversificare la strategia di sviluppo locale e di individuare le migliori soluzioni per lo sviluppo socio-economico del territorio.

Scopo della cooperazione interterritoriale è principalmente la creazione di sinergie e di economie di scala tra territori per un'ottimizzazione dei costi di progetto. In tal modo potrà essere garantita una maggiore visibilità e risonanza all'attività LEADER. La cooperazione fra territori dello stesso paese ma con caratteristiche ed esigenze diverse ha lo scopo di valorizzare i prodotti che caratterizzano ogni territorio, facendo della diversificazione dei prodotti un mezzo di promozione.

La cooperazione transnazionale, potrà apportare gli stessi benefici di quella interterritoriale se sarà attuata da GAL confinanti oppure territorialmente vicini. La finalità sarà soprattutto legata ad uno scambio di esperienze e di conoscenze e ad un miglioramento delle capacità progettuali quando i GAL che collaborano appartengono a realtà molto diverse tra loro.

Tale attività prevede

1. supporto per le spese di preparazione e organizzazione del progetto di cooperazione;
2. supporto per le spese legate ai singoli progetti di cooperazione.

#### 8.2.10.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle operazioni ammesse.

#### 8.2.10.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Con il presente PSR non verranno finanziati progetti ed altre iniziative inserite nella programmazione dei Fondi strutturali, in quanto le misure previste sono esclusivamente quelle previste dal Reg. (CE) n. 1305/2013 e gli Uffici responsabili sono soltanto quelli citati per le misure del presente Programma.

#### 8.2.10.3.3.4. Beneficiari

Attività di cooperazione dei Gruppi di Azione Locale:

Per il supporto alle spese di preparazione ed organizzazione vengono riconosciuti come beneficiari i GAL selezionati oppure il GAL capofila della cooperazione; tale supporto è concesso previa dimostrazione della realizzazione di un progetto concreto di cooperazione.

Per il supporto alle spese di progetto sono riconosciuti come beneficiari la parti coinvolte nella realizzazione del progetto di cooperazione. A seconda del progetto presentato verranno quindi riconosciuti beneficiari diversi, che verranno valutati e riconosciuti caso per caso. Qualora il GAL venga riconosciuto anche come beneficiario delle spese di progetto, dovrà essere prevista ed attuata dal GAL una procedura di selezione e approvazione del progetto atta ad evitare ogni possibile conflitto d'interesse.

#### 8.2.10.3.3.5. Costi ammissibili

Attività di cooperazione dei Gruppi di Azione Locale:

Sono ammessi progetti di cooperazione transnazionale ed interterritoriale. Per “cooperazione interterritoriale” si intende la cooperazione tra territori all'interno di uno stesso Stato membro. Per “cooperazione transnazionale” si intende la cooperazione tra territori di più Stati membri e con territori di paesi terzi.

La cooperazione deve riguardare operazioni realizzate nel quadro della strategia locale che siano coerenti con gli obiettivi tematici di sviluppo territoriale integrato a livello locale LEADER e che abbiano un plusvalore in termini di cooperazione con altri gruppi di azione locale.

1) Spese di preparazione logistica e tecnica: supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che i gruppi di azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto.

Spese ammissibili:

- Spese relative alla ricerca dei partner, inclusi viaggi, trasporto locale, vitto, alloggio del personale coinvolto;
- Spese relative a studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche ed altre attività inerenti (redazione del progetto, ecc.);
- Spese relative alla comunicazione ed informazione, inclusi interpretariato e traduzione testi, azioni di sensibilizzazione e informazione dei territori, ed altre attività inerenti;

- Spese relative all'organizzazione di riunioni e incontri;
- Spese generali relative all'organizzazione e al coordinamento delle attività di progettazione e animazione.

## 2) Spese per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale:

In relazione alla specificità delle azioni di cooperazione, è possibile individuare le seguenti categorie di spesa:

- Costi diretti legati specificamente al progetto di cooperazione;
- Spese per il personale dedicato alla realizzazione delle attività dei progetti di cooperazione;
- Spese relative a riunioni ed incontri di coordinamento tra partner;
- Spese per servizi di interpretariato e traduzione;
- Spese relative a studi, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche ed altre attività inerenti;
- Spese relative alla realizzazione delle azioni di informazione e comunicazione (organizzazione di eventi, elaborazione e creazione di siti web, pubblicazioni. Stampe, bollettini, newsletter, la produzione di materiale informativo, campagne di informazione, cartellonistica, insegne ed altro materiale pubblicitario, ecc.);
- Spese di carattere materiale prettamente strumentali alla realizzazione dell'azione comune (allestimento punti informativi, vetrine promozionali, ecc.);
- Spese sostenute dal GAL o dal soggetto capofila di un partenariato per le attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del progetto nel suo complesso;
- Spese relative alla costituzione e alla gestione corrente di una eventuale struttura comune.

### 8.2.10.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

I costi di cooperazione devono rispondere ai seguenti obiettivi:

- Permettere una migliore crescita delle capacità progettuali, organizzative e gestionali a livello locale ed al rafforzamento della partecipazione dal basso alla definizione di strategie di sviluppo integrate, è opportuno che i GAL possano confrontarsi con realtà simili operanti sul territorio provinciale, nazionale e comunitario scambiando esperienze e verificando i risultati operativi. Per questo è previsto un sostegno a tali iniziative nell'ambito della presente misura;
- Migliorare la capacità progettuale e gestionale dei GAL;
- Valorizzare le risorse endogene dei territori in una fase di reciproco scambio di esperienze;
- Promuovere la cooperazione, il collegamento ed il coordinamento tra diversi ambiti sociali ed economici con altri gruppi di azione locale all'interno del territorio nazionale e comunitario;
- Valorizzare la strategia di sviluppo locale dei GAL attraverso la realizzazione di progetti di cooperazione caratterizzati da un elevato grado di innovazione.

I progetti ammissibili devono avere i seguenti requisiti nel pieno rispetto dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 1305/2013:

1. Essere presentati nell'ambito di una strategia locale integrata di sviluppo locale integrata e selezionati con il metodo bottom up in almeno due zone in cui venga attuata una strategia integrata di sviluppo locale;
2. Rappresentare un significativo valore aggiunto nella qualità e nelle finalità progettuali rispetto ai normali progetti LEADER;
3. Valorizzare interessi ed aspetti quali lo scambio di esperienze e di conoscenze e la valorizzazione delle capacità professionali locali;
4. Ammissibili sono esclusivamente le spese relative alla quota parte del progetto di cooperazione che sono sostenute dai GAL selezionati sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano. I costi sostenuti per le azioni preliminari, l'attività di animazione, progettazione e accompagnamento del progetto di cooperazione sono riconosciuti nel limite massimo del 20% del costo complessivo del progetto.
5. Altri criteri di ammissibilità individuati in una fase successiva nell'ambito dei PSL presentati dai GAL alla P. A. di Bolzano, che saranno verificati sia dal punto di vista dei loro contenuti che della loro controllabilità prima dell'approvazione da parte della Giunta Provinciale.

Ogni spesa deve essere supportata dalla presentazione di almeno 3 offerte/preventivi, oppure, in alternativa, da una dichiarazione attestante l'impossibilità di reperire altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni/servizi oggetto della spesa.

#### 8.2.10.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Principi di selezione – generalità:

La Provincia Autonoma di Bolzano approverà i criteri di selezione valutandone la pertinenza e la coerenza con i principi di seguito descritti.

Per la definizione dei criteri di selezione saranno presi in considerazione i temi orizzontali dell'innovazione, dell'ambiente, della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ad essi.

Eventuali criteri di selezione di tipo territoriale andranno giustificati in relazione alla strategia del presente PSR.

I criteri di selezione dovranno essere controllabili e quantificabili: la selezione dei beneficiari dovrà avvenire attribuendo un punteggio per ciascun criterio di selezione adottato.

Principi di selezione delle singole operazioni:

I GAL hanno la piena e totale responsabilità della selezione dei progetti in funzione della strategia adottata a livello locale: essi rivestono il ruolo di soggetti responsabili dell'attuazione dei Piani di Sviluppo Locale, della selezione e della buona e rapida esecuzione dei singoli interventi nel rispetto di tutte le norme comunitarie e delle leggi provinciali, regionali e nazionali che disciplinano i vari settori di intervento. La scelta dell'Amministrazione provinciale di valorizzare i GAL non tanto nella fase esecutiva dei progetti (scelta che, intrapresa fin dal 1991 con Leader 1, ha certamente dato ottimi frutti in termini di qualità della programmazione) ma soprattutto in quella di animazione e di selezione delle iniziative è dettata unicamente dalla considerazione che il peso finanziario della diretta attuazione delle operazioni

genererebbe gravi difficoltà economiche capaci di mettere in pericolo l'intera struttura locale compromettendo in definitiva gli obiettivi di programma. In definitiva ciò non limita né la responsabilità né la capacità progettuale ed operativa dei gruppi, ma, al contrario, potenzia lo spirito di iniziativa e di animazione bottom up.

Le proposte di progetto inoltrate al GAL verranno sottoposte a un procedimento di selezione da parte del GAL sulla base dei seguenti principi generali, oltre a quelli specifici eventualmente previsti dalla corrispondente misura:

1. Impatto del progetto in riferimento alla famiglia ed alle categorie generazionali che presentano particolari svantaggi, ad esempio giovani e persone sopra i 50 anni, nonché in riferimento alla promozione delle pari opportunità.
2. Ampiezza sia dell'impatto del progetto sulla collettività che del grado di partecipazione a livello locale (approccio collettivo oppure individuale).
3. Carattere innovativo e pilota del progetto a livello locale.
4. Grado di raggiungimento degli obiettivi della misura ed eventualmente di più misure (impatto trasversale).

Altri principi di selezione potranno essere individuati nell'ambito dei PSL. Essi saranno verificati sia dal punto di vista dei loro contenuti che della loro controllabilità prima dell'approvazione da parte della Giunta Provinciale.

#### 8.2.10.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Attività di cooperazione dei Gruppi di Azione Locale:

Spese di preparazione e organizzazione dei progetti:

100,0% della spesa ammessa.

Spese di progetto:

Verranno applicati i tassi di aiuto riportati nelle schede di descrizione delle misure contenute nei Piani di Sviluppo Locale. I tassi d'aiuto saranno verificati dal punto di vista della conformità alla normativa vigente prima dell'approvazione da parte della Giunta Provinciale.

I GAL hanno la possibilità di stabilire l'intensità di aiuto da applicare ad ogni misura che intendono attivare.

Per le attività agricole, se le operazioni previste dall'approccio LEADER sono riconducibili ad interventi analoghi descritti nelle schede di misura del presente programma, valgono tutte le norme stabilite nel

PSR. Non potranno essere applicate condizioni più favorevoli, per il rispetto delle regole sulla concorrenza.

Nel fissare l'intensità di aiuto i Gal devono tener conto di vari criteri, come l'interesse collettivo, l'accesso pubblico ai risultati dell'intervento, le caratteristiche innovative del progetto a livello locale e il budget a disposizione.

Viene raccomandato l'utilizzo del cofinanziamento da parte di un investitore pubblico o privato.

De minimis:

Ove pertinente, viene garantito il rispetto delle norme e delle procedure sugli aiuti di Stato ed in particolare il rispetto dei massimali di aiuto per il sostegno pubblico totale a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato: qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al Regolamento de minimis (CE) n. 1407/2013.

Ripartizione	Costo totale €	Spesa pubblica €	% spesa pubblica	Quota UE €	% UE	Quota nazionale € (*)	% quota nazionale	Privati €	% privati
Sottomisura 19.3 - Ripartizione 31	320.000,00	320.000,00	100,00%	137.984,00	43,12%	182.016,00	56,88%	-	0,00%

(\*) La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato / P. A. di Bolzano sarà stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale / Delibera di Giunta provinciale).

### Leader - piano finanziario spese di cooperazione

Leader - piano finanziario spese di cooperazione

#### 8.2.10.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.10.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

##### 8.2.10.3.3.9.2. Misure di attenuazione

##### 8.2.10.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.10.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente sottomisura.

8.2.10.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Spese di preparazione e organizzazione: è prevista la possibilità di pagamento di anticipi. L'importo dell'anticipo è limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e animazione.

Spese di progetto: per la possibilità di pagamento di anticipi si rimanda a quanto indicato nella scheda della misura, cui il progetto fa riferimento.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

--

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

--